

Determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 - DSID

DEFINIZIONE DELLO SCHEMA TIPO E DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DATI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL PERIODO 2016-2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DELLA DELIBERAZIONE 664/2015/R/IDR E DEGLI ARTT. 3, 4 E 11 DEL MTI-2

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il 30 marzo 2016

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (e s.m.i., di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. "Decreto Sblocca Italia", come convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR) e in particolare l'Allegato A (MTI);
- il documento per la consultazione del 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità del 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e in particolare l’Allegato A (MTI-2);
- la determina n. 3/2014 del 7 marzo 2014 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determina 3/2014 DSID).

Considerato che:

- la direttiva 2000/60/CE, all’articolo 9, impone agli Stati membri di tenere conto “*del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”*”;
- il decreto legge 201/11, all’articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95, l’Autorità verifica la congruità delle misure adottate dai gestori al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, all’articolo 3, comma 1, prevede, tra l’altro, che l’Autorità:
 - definisca i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per ogni singolo gestore e vigili sulle modalità di erogazione del servizio stesso;
 - svolga funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi.

Considerato che:

- il D.Lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, fra gli atti che compongono il Piano d’Ambito, la ricognizione delle infrastrutture e il Programma degli Interventi (PdI), stabilendo che:
 - la ricognizione identifichi lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il Programma degli Interventi indichi le opere di manutenzione straordinaria, le nuove opere da realizzare e gli interventi di adeguamento delle infrastrutture,

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo per l'intera gestione gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3).

- il “Decreto Sblocca Italia” con l'articolo 7, comma 1, lett. b) ha modificato l'articolo 147 del D.Lgs. 152/06 e ha introdotto la partecipazione obbligatoria degli enti locali all'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA), disponendo che a tale Ente “è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi [gli enti locali] spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche”.

Considerato, anche, che:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR l'Autorità, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, ha enucleato, tra gli atti necessari alla predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015 che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente era tenuto a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, il Programma degli Interventi (PdI), precisando che il medesimo “*specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza*” (comma 4.2, lett. a);
- nell'articolo 7 del MTI, l'Autorità ha fornito - ai fini delle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - indicazioni in ordine al contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del PdI da parte degli EGA o degli altri soggetti competenti;
- con riferimento alle predisposizioni tariffarie riferite alla predette annualità, al fine di pervenire a una standardizzazione e completezza delle informazioni contenute nel PdI, nonché a una maggiore fruibilità in termini di valutazione equiparabile e omogenea dei fabbisogni di investimento fra le diverse situazioni territoriali, l'Autorità, anche a seguito di incontri seminariali con gli EGA, loro forme associative e altri soggetti competenti, ha introdotto uno schema-tipo per la stesura di detto documento, pubblicato con la determina 3/2014 DSID;
- in fase di ricognizione dei PdI pervenuti ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha riscontrato comportamenti disomogenei - da parte degli EGA e dei soggetti competenti - nell'assegnare il singolo intervento programmato alla corrispondente area di criticità individuata sul pertinente territorio, con conseguenti difficoltà di classificazione e limitata significatività delle analisi volte al confronto del fabbisogno di investimenti a livello territoriale;
- in risposta alle richiamate criticità, con il documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, con il quale sono stati illustrati gli orientamenti finali per la regolazione tariffaria per il secondo periodo regolatorio, l'Autorità ha prospettato

nuove modalità di aggiornamento del PdI, a partire dall'identificazione delle criticità che determinati interventi pianificati sono volti a risolvere, ipotizzando di esplicitare anche la porzione di popolazione che ne beneficerebbe;

- peraltro, nonostante le specificazioni metodologiche recate dalla determina 3/2014 DSID, nella maggior parte dei programmi degli interventi trasmessi all'Autorità non sono state esaustivamente rappresentate le motivazioni alla base della selezione di ciascuna strategia di intervento fra le diverse alternative possibili per raggiungere gli obiettivi fissati;
- conseguentemente, con la deliberazione 595/2015/R/IDR l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sulle modalità di selezione delle strategie di intervento nel Servizio Idrico Integrato adottate in sede di redazione del PdI, nonché sulla allocazione delle risorse che ne deriva, anche al fine di valutare la medesima secondo criteri di efficienza e di efficacia in relazione agli obiettivi programmati per la risoluzione delle criticità riscontrate da ciascun soggetto competente.

Considerato, infine, che:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI - 2) per il secondo periodo regolatorio 2016 - 2019, e, con riferimento alle modalità per l'aggiornamento dei PdI, ha recepito gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR;
- al comma 6.2 della deliberazione di cui al precedente alinea, l'Autorità, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs.152/06;
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte

dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), della deliberazione 664/2015/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:

- i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria nonché le previsioni introdotte con la Convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- agli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR sono illustrati i criteri ed i contenuti informativi minimi essenziali ai fini dell'aggiornamento del PDI nell'ambito del MTI-2, prevedendo, in particolare, l'indicazione della popolazione interessata sia dalle singole criticità rilevate sul territorio che dagli specifici interventi programmati per il relativo superamento (comma 4.2, lettere *a*), *b*) ed *e*)), nonché l'adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento dettagliate nella nuova pianificazione con riferimento agli anni 2016 e 2017 e quelle comunicate per le medesime annualità nell'ambito del MTI;
 - l'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR introduce, inoltre, uno specifico controllo sulla realizzazione degli investimenti pianificati, richiedendo all'EGA di motivare gli eventuali scostamenti tra la somma degli investimenti programmati per il 2014 e 2015 e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità (comma 11.2).

Ritenuto che sia necessario:

- assicurare una maggiore correlazione tra le singole criticità individuate e gli interventi valutati e successivamente pianificati dagli Enti d'Ambito per il superamento delle stesse, fornendo ai soggetti competenti alla predisposizione tariffaria le indicazioni metodologiche utili a tal fine;
- garantire una sistematizzazione dei dati e delle informazioni richieste, prevedendo che venga fornito dagli EGA o dagli altri soggetti competenti un corredo documentale omogeneo nell'ambito del MTI-2, altresì utile al raggiungimento dei richiamati obiettivi di completezza dell'informazione e fruibilità da parte degli Uffici dell'Autorità in sede di verifica e analisi dei fabbisogni di investimento a livello territoriale.

Ritenuto che sia opportuno:

- predisporre uno schema-tipo di PdI - di cui all'Allegato 1 - da mettere a disposizione dei soggetti tenuti alla relativa redazione;
- predisporre, a complemento dello schema-tipo di cui al punto precedente, un'apposita modulistica (Allegato 2) per la sintesi e la sistematizzazione dei dati e delle informazioni oggetto del PdI.

Informato il Collegio nel corso della 907a riunione dell'Autorità

DETERMINA

1. di approvare lo schema-tipo di Programma degli Interventi, di cui all'Allegato 1 alla presente determina, conformemente al quale gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti sono tenuti a redigere il documento di aggiornamento del PdI, da trasmettere all'Autorità ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR tramite apposita procedura informatizzata;
2. di approvare la modulistica di cui all'Allegato 2 alla presente determina, che prevede la sistematizzazione dei dati oggetto dello schema tipo di cui al precedente punto 1;
3. di disporre che gli Enti di governo d'Ambito, o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini dell'approvazione delle relative predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, provvedano alla trasmissione dell'aggiornamento del Programma degli Interventi come disciplinato al comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR - unitamente a tutti gli altri atti e dati di cui al comma 7.3, lettera d) della medesima deliberazione - tramite apposita procedura informatizzata, con caricamento via *extranet*¹ dei moduli compilati in base ai modelli di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 alla presente determina;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni di categoria ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e Utilitalia;
5. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 30 marzo 2016

Il Direttore
Lorenzo Bardelli

¹ Link: https://sso.autorita.energia.it/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.autorita.energia.it%2Fraccolte-dati%2Fspring_cas_security_check, Raccolta dati denominata "MTI-2 Periodo regolatorio 2016-2019: Anno raccolta 2016".